

**COMUNE DI ACQUAROSSA**  
**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I CONTRIBUTI IN MATERIA DI**  
**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**  
(del 14 dicembre 2021)

Richiamati i disposti:

- ◆ della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;
- ◆ della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 e relativo regolamento di applicazione del 6 aprile 2004 e successive modifiche

il Comune di Acquarossa dispone quanto segue:

**d e c r e t a**

**Art. 1 Scopo**

Allo scopo di sostenere i proprietari (o altri enti senza scopo di lucro) che, con interventi di manutenzione straordinaria dei propri stabili e/o aree di contorno, contribuiscono alla valorizzazione del paesaggio, il Comune sostiene gli interventi dei beni culturali situati sul proprio territorio.

**Art. 2 Campo di applicazione**

Il contributo comunale è riconosciuto per i seguenti interventi:

- rifacimento o ricostruzione dei tetti in piode
- restauro o ricostruzione di muri esterni in pietra, comprese le aree di contorno
- restauro affreschi e decorazioni sulle facciate
- rifacimento serramenti lignei e cancelli o ferradine metalliche

**Art. 3 Condizioni**

Il contributo comunale viene versato solo se l'esecuzione è eseguita secondo le regole dell'arte e delle tradizioni locali.

**Art. 4 Ammontare del contributo**

Il contributo comunale viene versato per ogni oggetto/mappale secondo il seguente principio:

a) beni culturali di importanza cantonale

- Chiese e oratori: 10% della spesa effettiva, ritenuto un massimo di franchi 60'000.-
- altri monumenti: 10% della spesa effettiva, ritenuto un massimo di franchi 10'000.-

b) beni culturali di importanza locale

- 20% della spesa effettiva (comprese le prestazioni proprie), per un massimo di franchi 10'000.-

Per lo stesso immobile singoli contributi per interventi parziali possono essere cumulati fino all'importo globale indicato. Il cumulo è computato su un periodo di 20 anni a partire dal 1. sussidio percepito.

Per la stessa parte d'opera può essere versato un ulteriore contributo dopo almeno 50 anni.

**Art. 5 Procedura**

La richiesta del contributo va inoltrata al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

La domanda va presentata mediante l'apposito formulario (ottenibile presso l'Ufficio tecnico e pubblicato sul sito [www.acquarossa.ch](http://www.acquarossa.ch) ) completo di tutti gli allegati indicati.

Il Municipio esamina la domanda in tutti i suoi aspetti (valutazione dei costi, rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, ecc.), e decide sul merito.

Per il suo esame può avvalersi del competente ufficio cantonale o di ogni altra persona autorevole in materia.

**Art. 6 Decisione del Municipio**

La decisione del Municipio, debitamente motivata, sarà comunicata all'istante di regola entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di contributo.

Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione.

**Art. 7 Versamento del contributo**

Il versamento del contributo avviene su presentazione delle liquidazioni e prove di pagamento e dopo aver accertato che l'esecuzione è avvenuta nel rispetto dell'articolo 3.

**Art. 8 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2022, riservata la ratifica da parte della competente autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale il 14 dicembre 2021

Ratificato dalla Sezione enti locali il 7 luglio 2022, inc. 002900